



COMUNITA' ENERGETICHE RINNOVABILI | 2023

INTRODUZIONE AGLI ASPETTI LEGALI AMMINISTRATIVI DELL'AUTOCONSUMO COLLETTIVO E DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

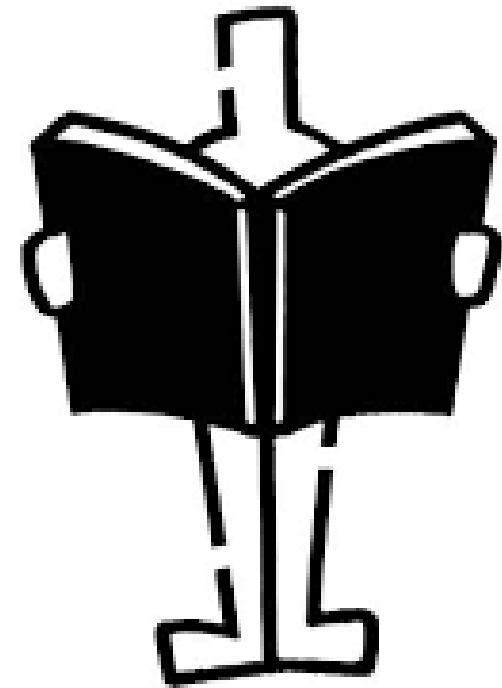
Prof. Avv. Bruno Barel

Avv. Elena Dalla Pozza

LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: LA NORMATIVA RILEVANTE

UN SISTEMA MULTILIVELLO:

- Direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. Direttiva RED II);
- d.lgs. 199/2021;
- l. r. Veneto 16/2022;
- deliberazione ARERA 27 dicembre 2022;
- Allegato A alla deliberazione ARERA 27 dicembre 2022;
- d.m. avente ad oggetto la regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia (in attesa).



COSA SONO LE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI (CER)



La comunità energetica :

- è un **soggetto di diritto autonomo** in cui l'esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a **persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- il suo obiettivo principale è quello fornire **benefici ambientali, economici o sociali** a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

GLI OBIETTIVI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Ogni comunità ha le proprie caratteristiche specifiche, ma tutte sono accomunate da uno stesso **OBIETTIVO: autoprodurre e fornire energia rinnovabile a prezzi più accessibili ai propri membri.**

Più in generale, la comunità energetica si propone come scopo quello di contribuire allo sviluppo di un'economia basata sulla condivisione e sulla **sostenibilità economica e ambientale**, promuovendo lo **sviluppo della produzione** e l'**uso di energia in modo consapevole, ecosostenibile e partecipato.**



CARATTERISTICHE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

- Hanno l'obiettivo di **valorizzare** le risorse energetiche rinnovabili a favore della stessa comunità locale;
- Si basano su un **coinvolgimento diretto** dei cittadini, che da meri consumatori possono assumere la veste di produttori e perfino di venditori di energia elettrica;
- **Non possono perseguire in via principale finalità lucrative**, ma devono realizzare scopi ambientali, sociali ed economici.



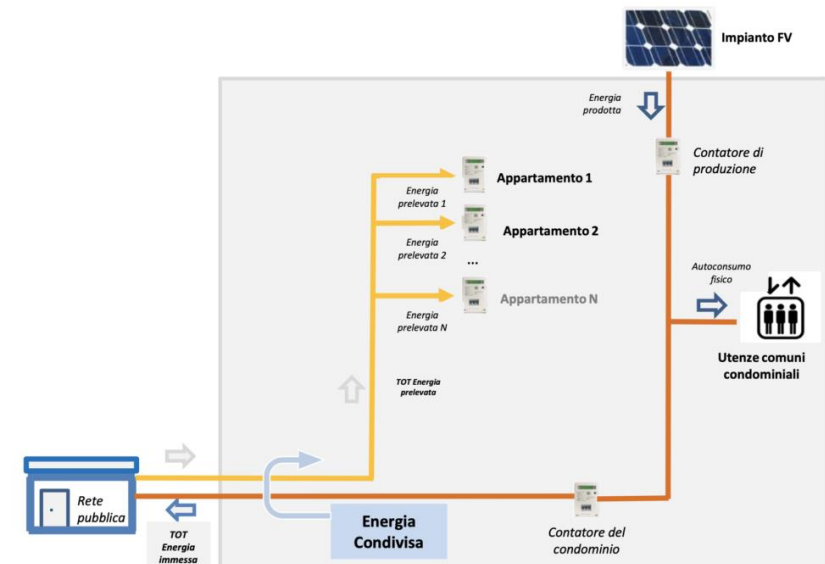
CER: FUNZIONAMENTO

1. Realizzazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile da parte di alcuni membri.
2. Parte dell'**energia prodotta** dalle CER viene **autoconsumata** dagli edifici ospitanti gli impianti, permettendo un risparmio che consiste nel principale ritorno economico dell'investimento.
3. La restante parte dell'**energia** prodotta è **immessa** nella rete elettrica pubblica: acquistata dal GSE o venduta al mercato.
4. La stessa energia venduta è quella messa a disposizione della Comunità: una parte dell'**energia consumata** dai membri della Comunità viene incentivata per 20 anni (**energia condivisa**).
5. Le entrate della CER vengono impiegate per servizi utili alla CER e/o divise tra i membri consentendo anche di ridurre il tempo di ritorno degli investimenti in nuovi impianti.

ENERGIA CONDIVISA

Si applica un modello di autoconsumo «virtuale», in cui l'energia prodotta viene **condivisa** tra i partecipanti allo schema mediante la **rete pubblica**.

L'Energia Condivisa è pari, in ciascuna ora, al minimo tra la somma dell'energia elettrica **immessa** in rete e la somma di quella **prelevata** dalla rete dei partecipanti allo schema in quella data ora.



LE ATTIVITA' DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

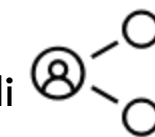
La comunità energetica – **pur non perseguendo finalità lucrative** – può porre in essere una serie di **attività**, come:

Consumo e condivisione: l'energia prodotta dalla comunità energetica viene utilizzata (autoconsumo individuale e collettivo) e condivisa all'interno della stessa.

Generazione: progetti energetici di comunità che utilizzano collettivamente o possiedono impianti di generazione (per lo più solare, eolica, idroelettrica) in cui i membri non autoconsumano l'energia prodotta ma la immettono nella rete e la vendono a un fornitore.

Fornitura: la vendita (e la rivendita) di elettricità e gas ai clienti (elettricità, pellet di legno, biogas e altri). Le grandi comunità possono avere un gran numero di clienti al dettaglio nelle loro vicinanze e possono anche impegnarsi in attività di aggregazione che combinano il carico dei clienti e la flessibilità o

Distribuzione: proprietà e/o gestione di reti di distribuzione gestite dalla comunità, come le reti elettriche locali o le reti di teleriscaldamento e di (biogas su piccola scala; spesso le cooperative possono occuparsi sia della produzione che della distribuzione di energia, ma l'infrastruttura di rete è fondamentale per la loro attività.



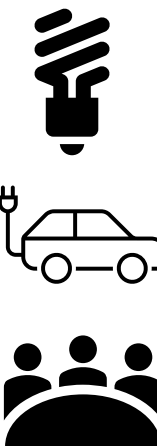
LE ATTIVITA' DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

Servizi energetici: efficienza energetica o risparmio energetico (ad es. ristrutturazione di edifici, audit energetico, monitoraggio dei consumi, riscaldamento e valutazione della qualità dell'aria); flessibilità, immagazzinamento dell'energia e integrazione delle reti intelligenti; monitoraggio e gestione dell'energia per le operazioni di rete; servizi finanziari.

Elettromobilità: car sharing, car-pooling e/o gestione di stazioni di ricarica, o fornitura di e-card per soci e cooperative.

Altre attività: servizi di consulenza per sviluppare iniziative di proprietà della comunità o per creare cooperative locali, campagne di informazione e sensibilizzazione o misure di lotta alla povertà energetica.

Le comunità energetiche possono realizzare anche **consorzi di acquisto**, oppure possono prestare servizi di efficientamento energetico e/o di ricarica dei veicoli elettrici; possono operare come **società di vendita di energia elettrica** (con ciò gestendo anche le operazioni di compravendita dell'energia elettrica al loro interno), oppure come *Balance Service Provider* (BSP) erogando servizi ancillari di flessibilità per il sistema elettrico.



LE NUOVE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

PERIMETRO	L'estensione geografica massima delle CER coincide con la <u>zona di mercato</u> a cui si riferisce l'energia elettrica condivisa, mentre l'area entro cui può essere valorizzato l'autoconsumo <u>è l'area sottesa alla cabina primaria</u> .
PARTECIPAZIONE	Apertura a tutti i clienti finali Esercizio dei poteri di controllo in capo a: • Persone fisiche; • PMI (non costituisce l'attività commerciale e/o industriale principale), • Le associazioni con personalità giuridica di diritto privato; • Enti territoriali e Autorità locali (tra cui le amministrazioni comunali); • Enti di ricerca e formazione; • Enti religiosi; • Enti del terzo settore e di protezione ambientale; Possono partecipare anche le Grandi Imprese purché senza potere di controllo.

Possono beneficiare dell'incentivo dedicato all'energia immessa e condivisa solo gli impianti con le seguenti caratteristiche:

- **Potenza:** fino a 1 MW
- **Perimetro:** medesima cabina primaria
- **Entrati in esercizio*:** impianti entrati in esercizio dal 15/12/2021 (art. 8, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021);

Gli interventi ammessi includono **la nuova costruzione, il potenziamento e l'utilizzo di impianti esistenti** (per questi ultimi, al massimo per il 30% della potenza complessiva della CER).

*Le nuove linee guida in materia di aiuti di Stato energia e ambiente, pubblicate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 199 del 2021, hanno rafforzato le prescrizioni relative all'effetto incentivante, **non consentendo di erogare incentivi per impianti che hanno iniziato i lavori di realizzazione prima della data di entrata in vigore del nuovo provvedimento di incentivazione.**

Secondo gli artt. 4 e 5 della bozza di decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto. La domanda di accesso può essere presentata entro i 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti.

PARTECIPANTI



L'art. 31 comma 1 d.lgs. 199/2021 specifica che:

- l'esercizio dei **poteri di controllo** fa capo **esclusivamente** a **persone fisiche, PMI, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione di cui al comma 2, lettera a);
- per quanto riguarda le **imprese**, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile **non può costituire l'attività commerciale e industriale principale.**

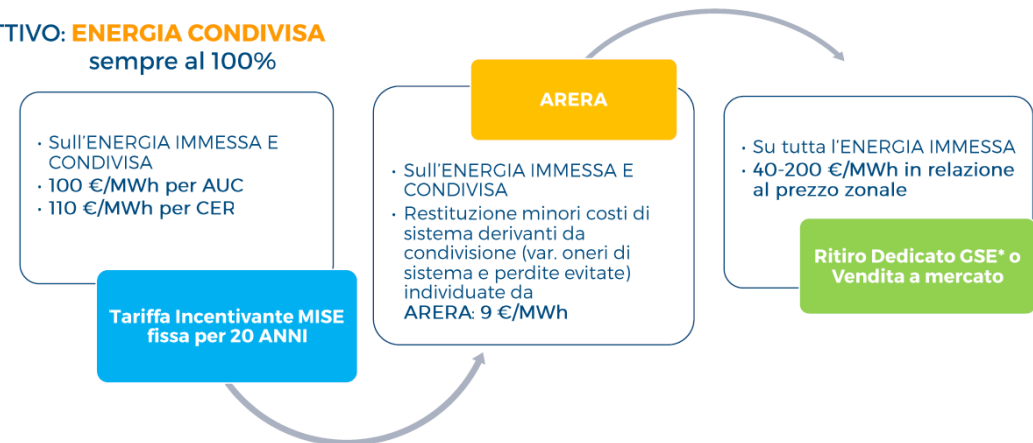
.

I VANTAGGI ECONOMICI

- Risparmio derivante dall'autoconsumo;
- Incentivi per la condivisione dell'energia;
- Ritiro dedicato GSE o vendita sul mercato dell'energia in eccedenza non autoconsumata.

L'INCENTIVO DEDICATO ALL'ENERGIA IMMESSA E CONDIVISA*

OBIETTIVO: **ENERGIA CONDIVISA**
sempre al 100%



* Regime attualmente in vigore fino all'adozione del nuovo decreto ministeriale in materia di incentivi

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO



- Deve essere nella **disponibilità** e sotto il **controllo** dei membri della C.E.R.
- Deve essere alimentato da **fonti rinnovabili** (eolico, solare, termico e fotovoltaico, geotermia, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas).
- Per l'accesso ai meccanismi di **incentivazione**:
 - Deve essere entrato in esercizio dal **15 dicembre 2021** (data di entrata in vigore del d.lgs. 199/2021).
 - La potenza di ogni singolo impianto deve essere inferiore ad **1 MW**.
 - Deve essere connesso alla medesima **cabina primaria**.
- Gli interventi ammessi includono **la nuova costruzione, il potenziamento e l'utilizzo di impianti esistenti** (per questi ultimi, al massimo per il 30% della potenza complessiva della CER).

LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA BOZZA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (PARTE I)

LA TARIFFA INCENTIVANTE

- Riconosciuta per 20 anni;
- Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.
- **La tariffa incentivante aumenta al diminuire della potenza degli impianti e al diminuire del prezzo di mercato dell'energia:**
 - ❖ **Potenza impianto < 200 kW = 80 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh);**
 - ❖ **200 kW < potenza impianto < 600 kW = 70 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh);**
 - ❖ **Potenza > 600 kW = 60 €/MWh + (0 ÷ 40 €/MWh).**
- E' prevista una maggiorazione tariffaria per gli impianti ubicati nelle Regioni del Centro e Nord Italia;
- Procedura di accesso: presentazione della domanda di incentivazione al GSE entro 120 giorni successivi alla data di entrata in esercizio degli impianti;
- Cumulabilità tariffa incentivante: gli incentivi in forma di tariffa sono cumulabili con contributi in conto capitale nella misura massima del 40%, nel rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento di cui all'art. 9 del Reg. (UE) 241/2021.

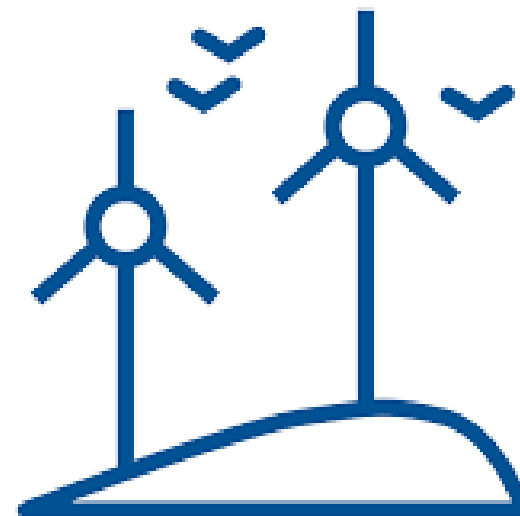
LE AGEVOLAZIONI PREVISTE DALLA BOZZA DI DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA (PARTE II)

IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

- Risorse PNRR pari a 2,2, miliardi di euro;
- Potenza agevolabile: almeno 2 GW fino al 30 giugno 2026;
- **Rivolto ai territori dei Comuni sotto i 5.000 abitanti;**
- Contributo fino al 40% dell'investimento;
- **Cumulabile con l'incentivo in tariffa;**
- Le Comunità energetiche rinnovabili devono essere costituite alla data di presentazione della domanda di accesso al contributo in conto capitale;
- Potenza massima del singolo impianto, o dell'intervento di potenziamento, non superiore a 1 MW;
- Avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo;
- Connessione degli impianti di produzione e dei punti di prelievo facenti parte le CER connessi alla rete di distribuzione sottesa alla medesima cabina primaria;
- Entrata in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: LE SPESE AMMISSIBILI

- realizzazione di impianti a fonti rinnovabili;
- fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo;
- acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software;
- opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento;
- connessione alla rete elettrica nazionale;
- studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari;
- progettazioni, indagini geologiche e geotecniche;
- direzione lavori e sicurezza;
- collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto.



Le ultime quattro voci di spese di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: MASSIMALI DI INVESTIMENTO

- 1.500 €/kW, per impianti fino a 20 kW;
- 1.200 €/kW, per impianti di potenza superiore a 20 kW e fino a 200 kW;
- 1.100 €/kW per potenza superiore a 200 kW e fino a 600 kW;
- 1.050 €/kW per impianti di potenza superiore a 600 kW e fino a 1.000 kW.



GLI STEP: COME SI COSTITUISCE UNA CER



Fase 2 VISIONE E MODELLO

Definizione di obiettivi sociali e ambientali e la visione della Comunità (es: sviluppo del territorio, contrasto alla povertà energetica, autosufficienza energetica degli edifici pubblici). Individuazione della forma giuridica più idonea.

Fase 3 COINVOLGIMENTO E ATTIVAZIONE

Lancio di una campagna di comunicazione per stimolare possibili adesioni da parte dei soggetti interessati a partecipare.

Fase 5 COSTITUZIONE DELLA ENTITÀ GIURIDICA DELLA CER

Predisposizione dell'atto costitutivo, dello statuto e di un regolamento interno. Individuazione del soggetto delegato responsabile.

Fase 6 COSTITUZIONE DELLA ENTITÀ GIURIDICA DELLA CER

Identificazione della procedura autorizzativa per costruire gli impianti e dell'operatore economico che li realizzerà. Finalizzazione della richiesta di connessione al gestore di rete.

Fase 1 ANALISI DEL CONTESTO

Ricerca di aree per l'installazione degli impianti e di potenziali soggetti interessati ad aderire. Identificazione del perimetro della cabina elettrica di riferimento per la condivisione dell'energia.

Fase 4 ANALISI PRELIMINARE O STUDIO DI FATTIBILITÀ

Studio di dettaglio di superfici per realizzare gli impianti e dei dati di consumo dei soggetti interessati. Sviluppo dei piani economico-finanziari, ricerca finanziamenti.

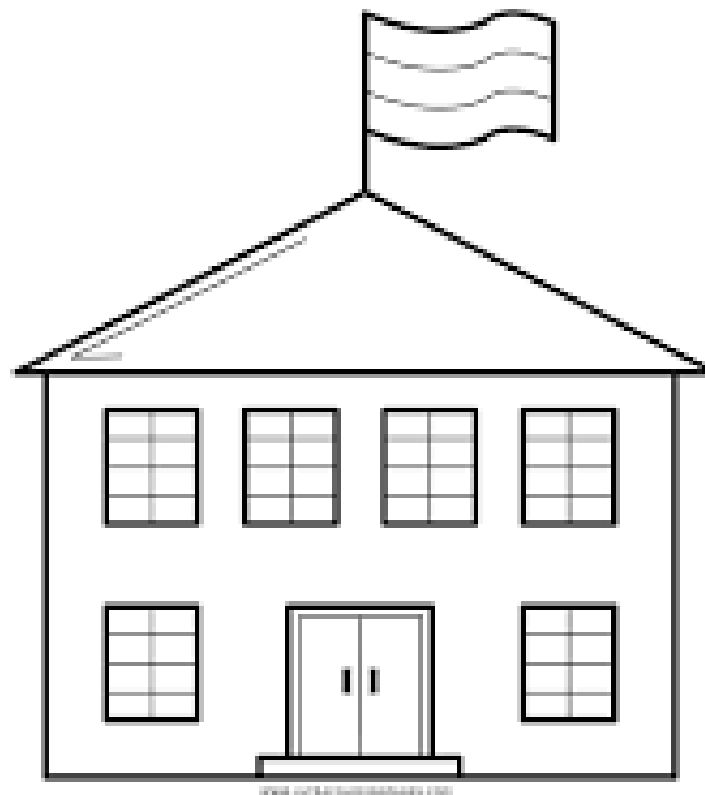
Fase 7 RICHIESTA AL GSE

Avvio della procedura di accesso all'incentivo del GSE per l'energia condivisa.

C.E.R. PUBBLICA: UN DIFFERENTE APPROCCIO

CER PUBBLICA (ente pubblico promotore o partecipante):

- necessario rispetto di un certo **iter amministrativo**;
- necessario rispetto di **procedure di evidenza pubblica** disciplinate dal d.lgs. 36/2023 in caso di ente pubblico promotore (**Codice dei Contratti Pubblici**);
- necessario rispetto del d.lgs. 175/2016 (**T.U.S.P.**) nel caso in cui si opti per la costituzione di una società o per l'acquisto di una partecipazione in una società già costituita.



COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI: LA *GOVERNANCE*

Avv. Marco Verbano, Ph.D.

ASSOCIAZIONI

Si tratta di organizzazioni collettive che hanno come scopo il perseguimento di finalità non economiche disciplinate dal Libro I del codice civile;

Al pari delle società, possono in astratto svolgere attività economica di produzione o di scambio di beni o servizi ovvero attività di **impresa** (art. 2082 c.c.).

Tuttavia, tale fattispecie richiede necessariamente l'**esclusione statutaria dello scopo di lucro**;

Il possesso o meno della personalità giuridica (e della correlata autonomia patrimoniale perfetta) distingue:

- Associazioni riconosciute
- Associazioni non riconosciute

Queste due tipologie di associazioni sono disciplinate da talune disposizioni comuni ovvero da profili peculiari propri di ciascuna.

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE

VANTAGGI:

- Modalità di costituzione meno onerose. Si costituiscono in forza di un atto di autonomia che non richiede né requisiti di forma né di contenuto (salva registrazione presso l'Agenzia delle Entrate a fini fiscali);
- All'accordo associativo è **possibile aderire** all'atto della costituzione dell'associazione ovvero in un momento successivo. Apertura all'adesione di terzi (art. 1332 c.c.): c.d. struttura aperta dell'associazione (e quindi possibilità della «**regola della porta aperta**»);
- all'associato è riconosciuto il diritto di recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 24 c.c. (a condizione che non si sia impegnato a farne parte fino ad un determinato termine);
- L'ordinamento interno e l'amministrazione nonché i rapporti tra associati e associazione sono integralmente rimessi all'**autonomia statutaria**;
- Possibilità di una contemporanea presenza di **diverse tipologie di associati** (consumatori e imprenditori, pubblici e privati)
- Possibilità di **evolvere mediante trasformazione** c.d. eterogenea verso forme più strutturate, anche a carattere societario.

CRITICITA':

- **Autonomia patrimoniale imperfetta:** le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone fisiche che ne fanno parte. Per le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta rispondono (oltre che il fondo comune) anche personalmente e solidalmente con il loro patrimonio personale coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione;
- **Meno trasparenza** formale data l'assenza di requisiti tassativi di forma e contenuto dell'atto costitutivo;
- Art. 37 c.c.: i membri dell'associazione che abbiano receduto **non possono ripetere i contributi** versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Tal disciplina potrebbe disincentivare il conferimento di beni o la partecipazione agli investimenti.

ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

VANTAGGI:

- All'accordo associativo è **possibile aderire** all'atto della costituzione dell'associazione ovvero in un momento successivo. Apertura all'adesione di terzi (art. 1332 c.c.): c.d. struttura aperta dell'associazione (e quindi possibilità della «**regola della porta aperta**»);
- all'associato è riconosciuto il diritto di recedere in qualsiasi momento ai sensi dell'art. 24 c.c. (a condizione che non si sia impegnato a farne parte fino ad un determinato termine);
- Hanno un loro patrimonio: godono di **autonomia patrimoniale** perfetta. Delle obbligazioni dell'associazione risponde solo ed esclusivamente l'associazione con il suo patrimonio;
- Possibilità di una contemporanea presenza di soggetti diversi (pubblici e privati ad es. o consumatori e imprenditori);
- Possibilità di evolvere mediante trasformazione verso forme più strutturate, anche a carattere societario.

CRITICITA':

- Si costituiscono per mezzo di atto pubblico che deve contenere tassativamente taluni elementi ex art.16 c.c.;
- *Iter* per acquisire personalità giuridica;
- Costi di costituzione più alti rispetto alle associazioni non riconosciute dovuti al necessario acquisto della personalità giuridica attraverso l'iscrizione al registro delle persone giuridiche private;
- Particolari obblighi e limiti in materia di trasformazione, estinzione e devoluzione dei beni facenti parte del patrimonio;
- Art. 37 c.c.: i membri dell'associazione che abbiano receduto non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione. Tale disciplina potrebbe disincentivare il conferimento di beni o la partecipazione agli investimenti;
- Capitale minimo necessario.

FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE

Si tratta di un modello atipico di fondazione che trova legittimazione e fondamento normativo nel riferimento alle «*altre associazioni di carattere privato*» previste dall'abrogato art.12 c.c., recepito dall'art.1 del D.P.R. n.361/2000. Inoltre, tale fattispecie trova un indiretto riconoscimento nel d.lgs. n.117/2017 (c.d. Codice del Terzo settore);

Si sostanziano in un ente senza fini di lucro che realizza una forma di cooperazione tra più soggetti. Nella Fondazione di Partecipazione, in particolare, si coniugano:

- L'elemento personale tipico dell'associazione;
- L'elemento patrimoniale tipico della fondazione. Tale elemento è essenziale in quanto tale ente sorge solo se sussiste il fondo di dotazione destinato al raggiungimento di un obiettivo predefinito ed invariabile.

I fondatori partecipano attivamente alla gestione dell'ente dell'istituzione;

E' prevista la formazione progressiva del patrimonio. La dotazione iniziale non è autosufficiente e definitiva ma aperta ad incrementi per effetto di adesioni successive;

Sono fondazioni operative: l'istituto è stato pensato proprio per risolvere i problemi di gestione di progetti non lucrativi, raccogliendo tutti i contributi possibili da parte di coloro che condividono il progetto stesso.

FONDAZIONI DI PARTECIPAZIONE



VANTAGGI:

- Per la loro atipicità, presentano un'elasticità e una duttilità che consentono di adeguarne la struttura allo scopo e alla composizione individuati nella singola fattispecie;
- Tendenziale apertura della struttura organizzativa;
- Possibile contemporanea presenza di soggetti diversi (pubblici e privati – consumatori e imprenditori);
- Cooperazione tra pubblico e privato: potendo confluire persone fisiche o giuridiche sia pubbliche che private, nelle vesti di fondatori o aderenti, rappresenta uno degli strumenti più adatti per consentire ad un ente pubblico di perseguire uno scopo di pubblica utilità usufruendo anche dell'apporto dei privati;
- Autonomia patrimoniale perfetta;
- Libertà di ingresso e uscita (con le specificazioni fatte per le associazioni);
- Appetibilità per le amministrazioni comunali o per chi vuole mantenere poteri di controllo sulla gestione del patrimonio vincolato attraverso specifiche previsioni statutarie sulla composizione organi decisionali).

CRITICITA':

- Non tipizzata normativamente ma solo «nominata»: non è rinvenibile una disciplina organica dell'istituto. Nel caso in cui non siano registrati come enti del terzo settore, operano in una condizione di incertezza normativa.
- Modalità di costituzione più complesse e costi di gestione più alti;
- *Iter* per acquisire personalità giuridica;
- Particolari obblighi e limiti in materia di trasformazione, estinzione e devoluzione dei beni facenti parte del patrimonio;
- Capitale sociale minimo.

ENTI DEL TERZO SETTORE



Le associazioni riconosciute e non riconosciute nonché le fondazioni di partecipazione possono essere qualificate anche come Enti del Terzo Settore qualora presentino i requisiti richiesti dal Codice del Terzo Settore di cui al d.lgs. n.117/2017.

In particolare, l'ente del Terzo settore è una nuova qualifica giuridica costituita per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, senza scopo di lucro mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità, o di produzione o scambio di beni o servizi. Possono acquisire tale qualifica gli enti privati, con o senza personalità giuridica, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS).

- Le attività svolte dalle Comunità Energetiche Rinnovabili, in particolare, rientrano nella previsione di cui all'art.5 co.1 lett. e) del Codice del Terzo Settore. Secondo tale disposizione, in particolare, si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto: *«interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali»*.

ENTI DEL TERZO SETTORE — PARTE II

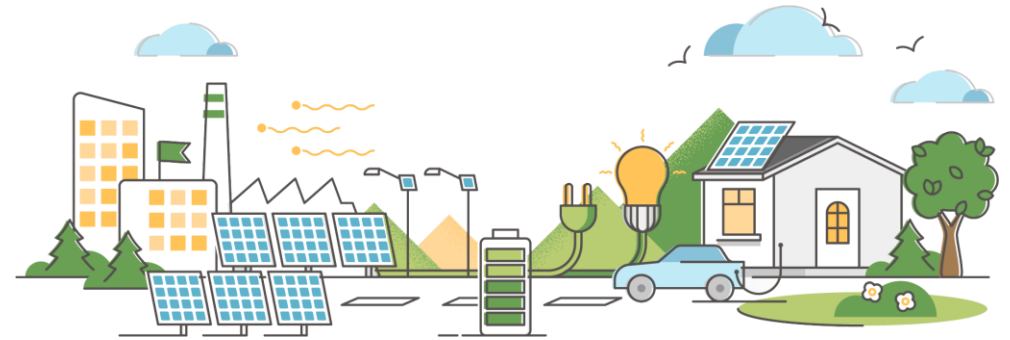


A rafforzare in maniera esplicita lo stretto legame, già comunque esistente, tra ETS e CER è intervenuta una importante e recentissima norma – l'art. 3 *septies* della legge n. 95 del 26.07.2023 (legge di conversione del d.l. n. 57 del 29.05.2023) – con la quale il legislatore italiano ha modificato, sia il CTS (art. 5 comma 1, lett. e)) sia il d.lgs. n. 112/2017 (art. 2 comma 1, lett. e)), **introducendo tra le attività di interesse generale perseguite rispettivamente da ETS e imprese sociali gli interventi finalizzati «alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».**

Anche in questo caso, salvo particolari casi, **è vietata la distribuzione degli utili.**

TUTTAVIA quella di ETS non è una forma giuridica separata, ma una qualifica che può essere attribuita a vari tipi di enti (associazioni, fondazioni, ecc.). Gli enti rimangono poi retti **dalle regole del tipo** cui appartengono. L'indubbia compatibilità fra disciplina degli ETS e disciplina delle CER lascia quindi aperto il problema di individuare il tipo di ente che vada costituito per dar vita alla CER.

ENTI DEL TERZO SETTORE — L'IMPRESA SOCIALE



Le imprese sociali si pongono sempre di più come modelli perfettamente aderenti alle caratteristiche delle CER sia sotto il profilo soggettivo (possono ottenere tale qualifica tutte le organizzazioni private, incluse quelle costituite nelle forme di cui al libro V del codice civile) che sotto quello oggettivo ex art. 2 del d. lgs. n. 112/2017 (l'ambito oggettivo è stato interessato da una modifica che, sostanzialmente, ha incanalato l'attività delle CER nelle attività di interesse generale svolte dalle imprese sociali);

L'impresa sociale è una “qualifica” che dunque, una volta assegnata, non modifica la natura giuridica dell'organizzazione che la assume;

Vige per imprese sociali **il divieto della distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori, collaboratori e amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.**

È opportuno ricordare che le imprese sociali possono svolgere anche attività secondarie da cui derivano utili che, tuttavia, non devono superare il limite massimo del 30% dei ricavi complessivi.

Vi è tuttavia un elemento di (parziale) divergenza tra CER e ETS, dovuto alla esplicita esclusione delle amministrazioni pubbliche dal novero dei soggetti che possono rivestire la qualifica di ETS (art. 4, comma 2, CTS).

Inoltre, per quanto concerne in particolare le imprese sociali, l'art. 4 comma 3 del d. lgs. n.112/2017 chiarisce che «le amministrazioni pubbliche (...) non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile»

Vale la pena di rilevare, nondimeno, che il CTS, all'art. 55 ss., propone un modello che si avvicina molto al principio dell'amministrazione condivisa che potrebbe trovare nelle CER un'importante opportunità, anche a livello culturale oltre che giuridico ed economico, per un nuovo rapporto tra soggetti privati e pubblici.

È proprio nell'art. 55 che la prospettiva del rapporto tra soggetti pubblici ed ETS viene declinato nei concetti di «co-programmazione», «co-progettazione» e «partenariato», autorevolmente interpretati dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 131 del 20.05.2020.

SOCIETÀ CONSORTILI

Secondo l'orientamento prevalente, sono società costituite per perseguire finalità consortili nelle quali le imprese socie sono legate alla società consortile da un duplice rapporto:

- Societario, per quanto riguarda l'organizzazione della società e la sua gestione, nonché le regole bilancistiche;
- Consortile, per quanto attiene lo scopo.

Una volta costituite, interessano non più solo i contraenti, ma anche i terzi in ragione degli effetti reali del relativo contratto (i quali, peraltro, giustificano il principio di tipicità nell'ordinamento societario).

La Corte dei Conti (**sezione di controllo per la regione Toscana**) con la deliberazione 77/2023 ha affermato, in via incidentale, che il requisito delle c.d. "*porte aperte*" non è rispettato nelle "società consortili", motivo per cui tale forma societaria non si ritiene adeguata per la costituzione di una C.E.R.



SOCIETÀ CONSORTILI

VANTAGGI:

- Autonomia patrimoniale perfetta.



CRITICITA':

- Modalità di costituzione più complesse: atto pubblico; iscrizione al registro delle persone giuridiche private;
- Maggiori costi di gestione;
- Capitale sociale minimo necessario;
- I soci devono essere professionisti o imprenditori (in realtà, nella prassi, vi sono anche società consortili miste (con la partecipazione anche di soci non imprenditori – di regola enti di diritto pubblico – la cui presenza è considerata strumentale per il raggiungimento delle finalità consortili)).
- Società a capitale fisso. Conseguente rigidità nell'entrata/uscita dei soci: necessità di attivare procedure di recesso/aumento di capitale;
- La partecipazione degli enti pubblici è subordinata al rispetto del d.lgs. n.175/2016, in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione.

COOPERATIVE

Si tratta di società dedite alla produzione di beni o servizi dove lo scopo comune non è il profitto, ma quello mutualistico che consiste nel vantaggio che i soci conseguono grazie allo svolgimento della propria attività;

Vi è una tendenziale coincidenza fra soci e fruitori di beni o di servizi prodotti dall'impresa sociale;

Particolare attenzione alle società a mutualità prevalente: la rilevanza della mutualità prevalente discende soprattutto dal fatto che solo queste, in ragione del loro riconoscimento costituzionale, godono di particolari agevolazioni tributarie;

Il capitale sociale non è determinato in un ammontare prestabilito (art. 2524): è una società a capitale variabile;

Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore della sua quota o il numero delle azioni possedute;

Le P.A. possono far parte di una società cooperativa a condizione che quest'ultima assuma la forma di una S.R.L. o di una S.p.A. (art. 3, comma 1 d.lgs. 175/2016).

La Corte dei Conti (**sezione di controllo per la regione FVG**) con la deliberazione n. 52/2023 ha implicitamente ritenuto ammissibile il modello delle società cooperative (nello specifico con riferimento ad una cooperativa costituita nella forma di società *benefit*). Nello stesso senso si è espressa la Corte dei Conti (**sezione di controllo per la regione Toscana**), con la deliberazione n. 77/2023, ribadendo la necessità di rispettare il requisito del «*carattere aperto della società*» al fine di costituire una C.E.R.

COOPERATIVE

VANTAGGI:

- Principio della c.d. porta aperta per l'ammissione di nuovi soci (il recesso è rimesso ad una decisione degli amministratori e i casi sono previsti dalla legge e dall'atto costitutivo ma ciò non stride con il modello previsto dal legislatore UE per le C.E.R.);
- Per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio: autonomia patrimoniale perfetta (art. 2518 c.c.);
- La cooperative a scopo mutualistico hanno vantaggi fiscali, poiché solo una parte del reddito è imponibile;
- Prevalenza dello scopo mutualistico: viene gestito un servizio a favore di soci a condizioni più vantaggiose di quelle di mercato e, anche in caso di attività economica, la possibile distribuzione degli utili deve rimanere secondaria e in una percentuale individuata dall'atto costitutivo (art. 2545-quinquies c.c.);
- Possibile contemporanea presenza di soggetti diversi: pubblico e privato, imprenditori e consumatori;
- Alto livello di partecipazione dei membri della C.E.R. attraverso il meccanismo di voto ex 2358 c.c.

CRITICITA':

- Modalità di costituzione vincolata: atto pubblico, numero minimo di soci (art.2522 c.c.), iscrizione al registro delle persone giuridiche private;
- Maggiori costi di gestione;
- Requisiti soggettivi per l'ammissione di nuovi soci stabiliti nell'atto costitutivo (secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico della cooperativa) – (art.2527 c.c.);
- La partecipazione degli enti pubblici è subordinata al rispetto del d.lgs. n.175/2016, in fase di costituzione/adesione alla società, e di mantenimento della partecipazione;
- Il sistema di voto potrebbe essere visto negativamente da parte di chi vuole mantenere un certo potere di indirizzo e controllo sulla C.E.R.

COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI AD INIZIATIVA PUBBLICA

Avv. Francesco Foltran

SCOPI E BENEFICI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI

BENEFICI ECONOMICI

- Remunerazione per gli autoconsumi virtuali condivisi
- Remunerazione dell'investimento sull'impianto
- Riduzione delle bollette energetiche
- Reddito energetico

BENEFICI SOCIALI

- Aggregazione sociale
- Distribuzione dell'energia verso le fasce della popolazione meno abbienti
- Condivisione del risparmio
- Cultura della sostenibilità urbana
- Autosufficienza

BENEFICI AMBIENTALI

- Produzione rinnovabile
- Zero emissioni di CO2
- Efficienza energetica
- Progressiva elettrificazione dei consumi



ITER PER LA COSTITUZIONE DI UNA C.E.R. AD INIZIATIVA PUBBLICA – PARTE I

1) **DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE** con cui viene manifestato l'indirizzo politico di realizzare una **Comunità Energetica Rinnovabile**.

La Giunta può incaricare con la suddetta deliberazione **l'ufficio tecnico competente** di svolgere le seguenti attività:

- predisporre apposito **avviso pubblico** al fine di valutare l'interesse degli utenti pubblici e privati del territorio comunale di partecipare alla Comunità Energetica Rinnovabile;
- adottare gli atti necessari per realizzare un apposito **studio di fattibilità** al fine di valutare gli aspetti tecnico/economici dell'iniziativa e compiere tutti gli adempimenti indispensabili per la costituzione della C.E.R., tra cui la redazione di uno **schema di Statuto, di Atto costitutivo** ed eventualmente di un **regolamento interno**, incaricando anche un **soggetto esterno**.

2) **AVVISO PUBBLICO** con cui vengono invitati i soggetti pubblici e privati del territorio a manifestare il proprio interesse a partecipare alla realizzazione di una Comunità energetica, specificando la loro qualità di produttore o di cliente finale, il **codice POD**, le caratteristiche dell'impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (potenza e data di entrata in esercizio dell'impianto) e altri dati ritenuti necessari.

3) **VERIFICA DELLA CONDIZIONE DI “VICINANZA”**.

Dopo aver raccolto le potenziali adesioni alla costituenda CER, occorre verificare, attraverso **una istanza al Distributore** di rete, che i POD dei potenziali soggetti interessati (clienti finali e produttori) siano connessi a reti elettriche alimentate dalla medesima cabina primaria (può essere inviata una istanza cumulativa per più POD). Il richiedente può inoltrare apposita istanza al Distributore di rete competente anche per conto di altri titolari, previa presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (in caso di richiesta presentata per conto di altri), con cui il richiedente dichiara di aver ottenuto le autorizzazioni da parte di tutti i potenziali membri.

ITER PER LA COSTITUZIONE DI UNA C.E.R. AD INIZIATIVA PUBBLICA — PARTE II

4) STUDIO DI FATTIBILITA':

- Individuazione delle **superfici utilizzabili** per la realizzazione degli impianti e perfezionamento dei contratti volti a mettere a disposizione della Comunità queste ultime (anche superfici nella disponibilità del Comune;
- **Raccolta e analisi dei dati.** Tale attività dovrà essere effettuata con il supporto di esperti del settore e il coinvolgimento dei potenziali membri della CER;
- Predisposizione da parte dell'ufficio tecnico competente o di un soggetto terzo di un apposito **studio di fattibilità** e di un **business plan** (eventuale conferimento dell'incarico ad un soggetto terzo).

Lo studio di fattibilità può essere qualificato come **appalto di servizi**.

L'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, comma 1, lett. b) prevede la possibilità di realizzare affidamenti diretti fino ad un importo di 140.000 euro per gli appalti di servizi.

5) SCELTA DELLA FORMA GIURIDICA E PREDISPOSIZIONE DI UNO SCHEMA DI STATUTO E DI ATTO COSTITUTIVO.

Possibilità di affidare tali attività ad un **soggetto terzo**.

L'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, comma 1, lett. b) prevede l'affidamento diretto di appalti di servizi fino all'importo di 140.000 euro.

6) DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE di approvazione dello schema di Statuto e di Atto costitutivo.

ITER PER LA COSTITUZIONE DI UNA C.E.R. AD INIZIATIVA PUBBLICA — PARTE III

7) **INIZIO ATTIVITÀ.** Convocazione della prima assemblea **e predisposizione del regolamento interno.** Ogni C.E.R. può stabilire le proprie regole di condivisione dei contributi economici riconosciuti, declinabili a seconda del caso specifico e della conformazione della singola Comunità.

Possibilità di affidare la predisposizione del regolamento interno ad un **soggetto terzo**.
L'art. 50 del d.lgs. n. 36/2023, comma 1, lett. b) prevede l'affidamento diretto di appalti di servizi fino all'importo di 140.000 euro.

8) **REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI.**

9) **INDIVIDUAZIONE DEL REFERENTE DELLA COMUNITÀ ENERGETICA NEI RAPPORTI CON IL GSE,** che dovrà aver ricevuto specifico mandato da parte dei clienti finali e/o produttori facenti parte della Comunità per l'espletamento del ruolo di Referente e per la presentazione della richiesta di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa al GSE.

Nel caso in cui l'Ente Pubblico decida di far realizzare impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovrà essere espletata una **idonea procedura di evidenza pubblica** per poter affidare tale incarico.
Si potrebbe valutare di avvalersi **della finanza di progetto** di cui agli artt. 193 e ss. d.lgs. n. 36/2023.

10) **ACCESSO CONTRIBUTI GSE.**

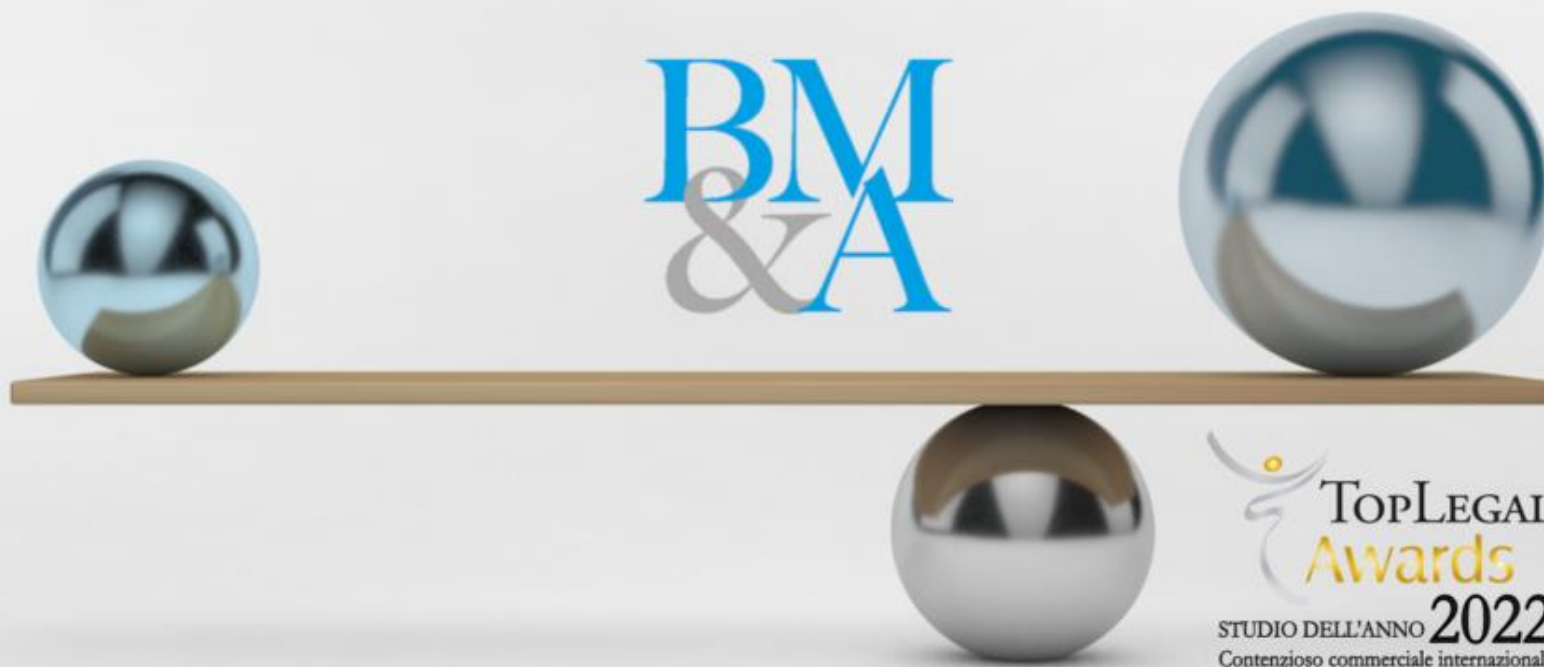
LO STATO DELL'ARTE

LE PRIME DELIBERAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI IN PILLOLE

(Deliberazione n. 77/2023, Regione Toscana – Deliberazione n. 52/2023, Regione FVG)

- Nel caso in cui l'ente pubblico opti per lo strumento societario, **dovrà assolvere l'onere motivazionale** di cui all'art. 5 T.U.S.P.
- Ogni amministrazione pubblica che vuole costituire una società a partecipazione pubblica (o acquistare partecipazioni, anche indirette, in società già costituite) deve verificare e specificare:
 - a) la coerenza con le proprie finalità istituzionali (c.d. principio della funzionalizzazione);
 - b) l'indispensabilità dello strumento societario per raggiungere le predette finalità (che devono essere inquadrare all'interno delle attività di cui all'art. 4 del T.U.S.P., c.d. vincolo di attività).
- **La produzione di energia da fonti rinnovabili**, prevista dall'art. 4 del T.U.S.P. (comma 7, seconda parte), **deve rappresentare «l'oggetto sociale prevalente della società»**: in altre parole, nulla vieta l'inclusione di attività sussidiarie purché sia chiaro quale sia l'attività prevalente.
- La C.E.R. è un soggetto giuridico:
 - a) **autonomo rispetto ai propri membri**;
 - b) teso a perseguire in via principale l'obiettivo di **fornire benefici ambientali, economici e sociali** a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari;
 - c) **basato sulla partecipazione aperta e volontaria**.
- Secondo la Corte dei Conti, lo schema della “**società consortile a responsabilità limitata**” è idoneo a soddisfare il primo requisito (a. autonomia) ma **NON** il terzo (c. partecipazione aperta e volontaria), a differenza della “**società cooperativa**”.

SESSIONE DI DISCUSSIONE E DOMANDE



CONTATTI

Il presente documento ha finalità esclusivamente divulgativa, per ogni ulteriore informazione e/o approfondimento è possibile contattare il *team energy* dello Studio Legale associato BM&A alla seguente mail: **energy@studiobma.com**